

## **COMUNE DI SANTA GIUSTA**

### **VERBALE N. 22**

#### **PARERE IN MERITO ALLA MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC**

Il Revisore,

- Vista la proposta per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione modifiche al Regolamento IUC";
- Visti i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU: componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI: componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI: componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore
- Visto in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

A) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

B) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dal D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;
  - Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, istitutivo della TA.R.E.S.;
  - Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
  - Considerato che il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, ha recato una serie di importanti disposizioni finanziarie per i Comuni, ed in particolar modo riguardanti l'applicazione della TA.RI. e della TA.SI.;
  - Visto il comma 14 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), il quale ha istituito l'esenzione della TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 09.05.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2016;
  - Considerato che a seguito dell'evoluzione normativa, si ritiene necessario aggiornare il regolamento IUC alle ultime disposizioni statali;
  - Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
    - - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
    - - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

- Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi dell'Ente, allegata alla richiamata delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Visti:
  - il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011;
  - la Legge n. 147 del 27.12.2013;
  - la Legge n. 208 del 28.12.2015;
  - il Disegno di Legge di Bilancio 2018 in fase di approvazione;
  - l'art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 che prevede la proroga al 28.02.2018 relativamente al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali;
- Visto parere favorevole circa la regolarità contabile, tecnica e correttezza amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Esprime parere

FAVOREVOLE

Per il Consiglio Comunale per la modifica al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" come da bozza allegata alla richiamata proposta di delibera Consiliare , di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Santa Giusta Oristano 21.12.2017

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. ssa Paola Perseu)

